Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 4 luglio 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 maggio 1941-XIX, n. 593.
Modificazioni al Libro III del Codice postale e delle telecomunicazioni ed al regolamento delle ricevitorie postali telegrafiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto il regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con R. decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 2161;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 1990, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 633;

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 191, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 949;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Ritenuto opportuno di provvedere ad alcune modifiche di articoli del Libro III del Codice postale e delle telecomunicazioni, del regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali, dei Regi decreti-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 1990, e 3 marzo 1938-XVI, n. 191, suddetti; nonchè di dare altre disposizioni riflettenti le ricevitorie ed i servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli nn. 284, 287, 288, 296, 319 e 326 del Libro III del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645, sono sostituiti dai seguenti con le modificazioni che ne risultano:

Art. 284. — Le ricevitorie sono conferite, per successione, al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti, o adottati da almeno quattro anni, del titolare deceduto, o dispensato dal servizio per sopravvenuta inabilità fisica.

Il conferimento, però, può aver luogo soltanto a favore di coloro che, oltre ad essere forniti di tutti gli altri prescritti requisiti, dimostrino di possedere cultura corrispondente almeno alla licenza elementare superiore ed abbiano prestato nell'ultimo decennio almeno due anni di effettivo e lodevole servizio come supplenti o come gerenti o come ricevitori, quando trattisi di ricevitorie con retribuzione non eccedente le annue L. 20.000.

In caso di retribuzione superiore, il periodo di servizio è elevato a cinque anni, di cui almeno tre prestati nella ricevitoria gestita dal titolare all'atto della cessazione od in altra di non minore importanza, ed il titolo di studio alla licenza di scuola media di primo grado o altro titolo equipollente. Quando questi requisiti manchino, potrà essere conferita altra ricevitoria disponibile con retribuzione sino a L. 20.000, purchè concorrano il biennio di servizio nelle qualità suddette e la cultura corrispondente almeno alla licenza elementare superiore.

È riservata, in ogni caso, al Ministro la facoltà di conferire al successibile un'altra ricevitoria di pressochè uguale o di minore importanza.

Per il conferimento di ricevitorie con retribuzione non superiore a L. 20.000 annue può prescindersi dal biennio di servizio, prescritto dal secondo comma del presente articolo, semprechè la famiglia del cessato ricevitore risulti priva di sufficienti risorse economiche.

Art. 287. — A richiesta degli interessati può consentirsi il cambio d'ufficio, sia fra titolari di ricevitorie principali, sia fra titolari di altre ricevitorie che abbiano retribuzioni pressochè uguali calcolate in base ai coefficienti indicati nella prima parte della tabella applicata per la liquidazione della retribuzione delle ricevitorie.

Art. 288. — Le domande degli aventi titolo alle ricevitorie per successione ed in base alla lettera *a*) dell'art. 285 debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nel termine di giorni sessanta dalla vacanza della ricevitoria, con la dimostrazione che le condizioni richieste per tali nomine si sono verificate al momento della vacanza stessa. Tuttavia, per motivi di servizio o di famiglia, o per speciali benemerenze, nei casi di conferimento per successione di ricevitorie con retribuzione superiore alle annue L. 20.000, il momento al quale si riferisce il possesso del titolo di studio e della prescritta anzianità di servizio può essere prorogato fino al massimo di un biennio dalla vacanza della ricevitoria. La detta proroga è ridotta ad un anno per il possesso del certificato di studio richiesto per il conferimento per successione delle ricevitorie con retribuzione non eccedente le annue L. 20.000, ed è applicabile anche ai casi previsti dalla lettera *a*) dell'art. 285. Le domande degli aspiranti in base alle lettere *b*) e *c*) dello stesso art. 285 e del successivo articolo 286, debbono essere prodotte, ugualmente a pena di decadenza, nel termine di giorni sessanta, a decorrere dalla data di comunicazione della decisione ministeriale riguardante l'ufficio gestito, che dà loro titolo a conseguire il nuovo posto richiesto.

Le assegnazioni delle ricevitorie senza concorso sono sempre deliberate dal Ministro per le comunicazioni, previo accertamento della idoneità degli aspiranti, e sentito il parere:

a) della competente Commissione compartimentale o provinciale delle ricevitorie nei casi specificati dall'art. 284 e dalle lettere *a*) e *c*) dell'art. 285;

b) della competente Commissione compartimentale o provinciale delle ricevitorie e della Commissione centrale, per le successioni nelle ricevitorie principali, nelle ricevitorie con retribuzione superiore ad annue L. 20.000 e nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 284;

c) della sola Commissione centrale delle ricevitorie nei casi previsti dalla lettera *b*) dell'art. 285;

d) del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi in quelli previsti dalla lettera *d*) dello stesso articolo 285.

Nei casi di cui agli articoli 284 e 285, lett. *a*) ai successibili od agli aventi titolo alla nomina a ricevitore senza concorso, semprechè siano riconosciuti idonei, ed in possesso della cultura corrispondente alla licenza elementare superiore, può essere conferita la temporanea gerenza della ricevitoria, in attesa della nomina definitiva. Tale concessione non potrà però aver durata maggiore delle proroghe, rispettivamente, di un biennio o di un anno dalla vacanza della ricevitoria, come sopra è stabilito.

Art. 296. — Tutte le spese di gestione delle ricevitorie sono a carico dei ricevitori o dei gerenti, comprese quelle per il personale e per l'affitto e l'arredamento del locale, salvi i concorsi ordinari e straordinari dell'Amministrazione, previsti dalla presente legge.

Nei casi in cui per esigenze di servizio l'Amministrazione provveda direttamente all'affitto per i locali ad uso delle ricevitorie, la quota di spesa a carico del titolare non potrà essere superiore al decimo della retribuzione assegnata alla ricevitoria in base ai coefficienti indicati nella 1ª parte della tabella applicata per la liquidazione della retribuzione delle ricevitorie.

Nulla è innovato per quanto riguarda le obbligazioni assunte anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da Municipi, da Enti o da privati in materia di prestazione gratuita di locali ad uso ufficio.

Art. 319. — Il concessionario delle agenzie è tenuto a prestare cauzione, mediante versamento all'« Istituto Costanzo Ciano per i postelegrafonici », nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 326. — I posti di collettore e di portalettere rurale sono altresì conferiti senza concorso, salvo i diritti di successione e con l'osservanza delle condizioni di cui all'art. 321, nei casi appresso indicati e cioè:

a) a favore dell'agente rurale sostituto o provvisorio che abbia prestato in tali qualità almeno tre anni di effettivo e lodevole servizio, anche complessivo, nel posto da conferire, quando questo abbia una retribuzione non superiore a L. 4000;

b) a favore del titolare della ricevitoria trasformata in collettoria od in servizio di portalettere rurale, quando non preferisca il trattamento di cui all'art. 286 della presente legge;

c) a favore dell'agente rurale cui venga soppresso il posto, limitatamente ad altro posto di pressochè uguale importanza;

d) per titoli o motivi speciali, a favore di agenti od ex agenti dello Stato, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, nel limite massimo di dieci all'anno e soltanto per posti disponibili con retribuzione fino a L. 4000.

Art. 2.

Gli articoli nn. 18, 31, 35, 85, 100 e 105 del regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con R. decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 2161, sono sostituiti dai seguenti con le modificazioni che ne risultano:

Art. 18. — I concorsi per i posti di ricevitore sono banditi con inserzione in una pubblicazione ufficiale dell'Amministrazione postale telegrafica.

I bandi di concorso sono sottoposti all'approvazione del Ministro per le comunicazioni ed indicano:

a) i documenti da allegare a corredo della domanda per comprovare che gli aspiranti si trovino in possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso.

Detti requisiti debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso;

b) la eventuale ripartizione in gruppi dei posti messi a concorso in base alla loro importanza ed al territorio in cui hanno sede le ricevitorie, osservandosi, per la retribuzione delle medesime, i limiti massimi stabiliti dal successivo articolo;

c) le condizioni particolari necessarie per l'ammissione ai concorsi di ciascun gruppo, osservandosi, per l'anzianità di servizio, i limiti minimi stabiliti dal presente regolamento.

L'Amministrazione può richiedere, nel bando, che i concorrenti comprovino di conoscere a sufficienza una o più lingue straniere.

Art. 31. — All'assegnazione dei posti messi a concorso si procede seguendo l'ordine di graduatoria limitata al numero dei posti stessi, e l'ordine di preferenza delle sedi che, in seguito alla pubblicazione della graduatoria, ciascun concorrente compresovi sarà tenuto ad indicare nel termine fissato dall'Amministrazione.

E' data tuttavia facoltà alla Commissione centrale delle ricevitorie di comprendere nella graduatoria di merito, prevista dall'art. 282 del Codice postale e delle telecomunicazioni, un numero di candidati superiore a quello delle ricevitorie messe a concorso, in relazione ad eventuali vacanze per volontaria rinunzia o per dichiarazione d'ufficio di rinunzia di qualcuno dei prescelti, prima dell'assegnazione della ricevitoria spettantegli giusta il comma precedente.

I compresi in soprannumero nella graduatoria hanno soltanto titolo a conseguire quei posti di risulta che si renderanno disponibili a seguito degli spostamenti conseguenti alle dette rinunzie.

I prescelti debbono dichiarare, entro il termine prefisso, se accettano la ricevitoria loro assegnata.

L'attribuzione delle sedi, per vacanze comunque verificatesi dopo la assegnazione, non può essere variata.

Art. 35. — Il termine stabilito dal primo comma dell'articolo 288 del Codice postale per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti alla nomina a' sensi degli articolo 284 e 285 lett. a) del Codice stesso, decorre dalla vacanza del posto indistintamente per tutti gli interessati, anche se taluno di essi possa aspirare al posto soltanto in via subordinata.

Agli effetti della decorrenza dei termini per le domande previste dal primo comma dell'art. 288 del Codice postale nei casi di dimissioni, di dispensa dal servizio e di risoluzione del rapporto di servizio del titolare, la vacanza della ricevitoria è determinata dalla data della comunicazione ufficiale della decisione ministeriale riguardante l'interessato.

Art. 85. — La dispensa di cui al secondo comma dell'articolo 311 del Codice postale è pronunciata nell'interesse del servizio.

Tale provvedimento, e quello previsto dal 1° comma dell'art. 312 del Codice stesso, non importano l'obbligo di specificate contestazioni all'interessato.

Art. 100. — I concorsi per i posti di collettore e di portalettere rurale con retribuzione superiore a L. 4000 annue sono indetti con inserzione in una pubblicazione ufficiale dell'Amministrazione postale e telegrafica, indicando il posto messo a concorso, la retribuzione ad esso assegnata, ed il termine utile per la presentazione delle relative domande.

I bandi di tali concorsi, nonchè quelli per i posti di collettore e di portalettere rurale con retribuzione fino a L. 4000 annue, sono affissi nella sede della Direzione compartimentale o provinciale da cui dipende il posto messo a concorso, e indicano:

a) il posto messo a concorso e la relativa retribuzione;

b) le condizioni particolari necessarie per l'ammissione al concorso stesso;

c) i documenti da allegare a corredo della domanda per comprovare che gli aspiranti si trovino in possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso medesimo.

Detti requisiti debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 105. — Il termine stabilito dal primo comma dell'articolo 328 del Codice postale per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti alla nomina ai sensi degli articoli 325 e 326 lettera a) del Codice stesso, decorre dalla vacanza del posto, indistintamente per tutti gli interessati, anche se taluno di essi possa aspirare al posto soltanto in via subordinata.

Agli effetti della decorrenza dei termini per le domande previste dal primo comma del suddetto art. 328 nei casi di dimissioni, di dispensa dal servizio e di risoluzione del rapporto di servizio del collettore o del portalettere rurale, la vacanza del posto è determinata dalla data della comunicazione ufficiale della decisione ministeriale riguardante l'interessato.

Art. 3.

Ai ricevitori, ai gerenti, ai collettori ed ai portalettere rurali sono applicabili le disposizioni del R. decreto 5 aprile 1928-VI, n. 1231.

Art. 4.

Le ricevitorie che all'atto della pubblicazione del presente Regio decreto non siano state assegnate in base alla facoltà prevista dalla lettera b) dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 1990, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 633, saranno conferite con le norme ora vigenti intendendosi come data della vacanza della ricevitoria quella della pubblicazione del presente Regio decreto.

Art. 5.

L'art. 1 del R. decreto legge 3 marzo 1938-XVI, n. 191, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 949, è modificato come segue:

Le ricevitorie postali e telegrafiche, eccettuate quelle temporanee ed i posti di agente rurale sprovvisti di titolare effettivo, debbono essere messi a concorso ovvero assegnati senza concorso, nei modi previsti dalle disposizioni vigenti, entro un biennio dalla data della vacanza.

Tale termine può essere prorogato ancora di un anno, sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 6.

I posti di collettore e di portalettere rurale rimasti vacanti in seguito all'opzione degli allogeni per la cittadinanza germanica, ai sensi della legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241, potranno essere conferiti in via definitiva agli attuali agenti rurali provvisori.

Il conferimento potrà aver luogo dopo un periodo di esperimento di sei mesi di effettivo e lodevole servizio, purchè gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti e producano la domanda entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente Regio decreto.

La nomina è deliberata dal Ministro per le comunicazioni, sentito il parere della Commissione provinciale delle ricevitorie.

Art. 7.

Le modificazioni apportate all'art. 288 del Codice postale e delle telecomunicazioni con l'art. 1 del presente Regio decreto si intendono estese anche alle ricevitorie per le quali sia stata già aperta la successione, ma questa non sia stata ancora definita.

Qualora nel frattempo la ricevitoria in successione sia stata conferita ad altri, il Ministro può assegnare all'avente titolo alla successione altra ricevitoria di pressochè uguale importanza di quella alla quale avrebbe potuto aspirare.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, coloro che intendano beneficiare di tali modificazioni dovranno notificarlo per iscritto, a pena di decadenza, alla Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi da cui dipendono.

Art. 8.

La proroga di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del presente Regio decreto si applica pure per le ricevitorie già vacanti alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 191, anche se messe a concorso, ma questo non sia stato definito. Il termine decorre in ogni caso da detta data.

Art. 9.

La disposizione aggiunta con il presente Regio decreto all'art. 31 del regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, costituente il secondo e terzo comma dell'articolo stesso, è applicabile anche ai concorsi per ricevitorie già banditi nell'anno 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 3. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 maggio 1941-XIX, n. 594.

Modificazioni al R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2959, istitutivo di un Consiglio di amministrazione presso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1923-II, n. 2959, riguardante l'istituzione di un Consiglio d'amministrazione presso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547, che modifica l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 del R. decreto 16 dicembre 1923-II, n. 2959, istitutivo del Consiglio d'amministrazione presso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« Presso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale è istituito un Consiglio di amministrazione.

Costituiscono il Consiglio di amministrazione, con voto deliberativo, il Capo di Stato Maggiore, presidente; l'ufficiale generale addetto all'ufficio del Capo di Stato Maggiore; l'ufficiale generale capo del Reparto approvvigionamenti e materiali; l'ispettore generale amministrativo; il direttore amministrativo; un ufficiale generale o console dei comandi delle Milizie artiglieria contraerei e artiglieria marittima. Un ufficiale superiore di amministrazione esercita le funzioni di segretario.

Nei casi in cui il Consiglio di amministrazione debba trattare questioni di competenza dell'Ufficio servizi o dell'Ufficio armi e munizioni, vi interverrà anche l'ufficiale generale capo del Reparto ordinamento e mobilitazione o, in caso di sua assenza, l'ufficiale superiore capo dell'ufficio interessato.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, senza voto deliberativo, anche ufficiali esperti quali consulenti tecnici.

Il Capo di Stato Maggiore può delegare la presidenza del Consiglio d'amministrazione al Sottocapo di Stato Maggiore.

In caso di assenza o di impedimento del Sottocapo di Stato Maggiore la presidenza del Consiglio di amministrazione è assunta dall'ispettore generale amministrativo.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 5. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 maggio 1941-XIX, n. 595.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa di Santa Maria di Castello, in Udine.

N. 595. R. decreto 15 maggio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa di Santa Maria di Castello, in Udine.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1941-XIX

REGIO DECRETO 22 maggio 1941-XIX, n. 596.

Soppressione in Linz dell'Agenzia consolare e istituzione temporanea in detta località di un Vice consolato.

N. 596. R. decreto 22 maggio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene disposta la soppressione in Linz dell'Agenzia consolare e l'istituzione temporanea in detta località di un Vice consolato e passaggio dalla seconda alla prima categoria del Vice consolato in Mannheim.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1941-XIX

REGIO DECRETO 26 maggio 1941-XIX, n. 597.

Soppressione dell'assegno stabilito per il primo cancelliere presso la Regia legazione in Assunzione e istituzione di un posto di primo cancelliere presso la Regia legazione in Copenhaghen.

N. 597. R. decreto 26 maggio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppresso l'assegno stabilito per il primo cancelliere presso la Regia legazione in Assunzione e viene istituito un posto di primo cancelliere presso la Regia legazione in Copenhaghen.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1941-XIX

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 29 giugno 1941-XIX.

Modificazioni all'ordinamento e alla procedura dei Tribunali militari di guerra.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;
Visto l'art. 17 della legge di guerra;

Ordina:

Art. 1.

La sezione del Tribunale militare della 6ª armata, istituita presso il Comando del IX Corpo d'armata, è soppressa.

La competenza a conoscere dei reati soggetti alla giurisdizione di guerra, commessi dalle persone che siano effettive, aggregate, comandate o addette a reparti o servizi dipendenti dal Comando del IX Corpo d'armata, appartiene al Tribunale della 6ª armata.

Art. 2.

E' istituita, con sede in Bari, una sezione del Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli, che è composta e funziona con le norme stabilite per i Tribunali militari territoriali di guerra.

La sezione di Bari esercita la sua giurisdizione sul territorio delle provincie di Bari, Foggia, Lecce, Taranto e Brindisi.

Art. 3.

Le attribuzioni spettanti, secondo le leggi in vigore, al comandante dell'unità presso cui è costituito il Tribunale militare territoriale di guerra, sono devolute, per quanto concerne la sezione di Bari, al comandante del Corpo d'armata di detta città.

Art. 4.

Il Tribunale militare marittimo de La Spezia è competente a conoscere anche dei reati soggetti alla giurisdizione militare marittima, commessi nel territorio della provincia di Lubiana, ovvero nel territorio dell'ex Regno di Jugoslavia, che alla data di questo bando, è occupato dalle Forze armate italiane della seconda armata.

Art. 5.

Ferma la disposizione dell'articolo precedente, il Tribunale militare di Tirana è competente a conoscere anche dei reati commessi da militari di marina o da persona al seguito delle forze marittime nel territorio dell'ex Regno di Jugoslava o nel territorio greco, occupati dalle Forze armate italiane.

Art. 6.

Le disposizioni dei due articoli precedenti non si applicano relativamente ai procedimenti di competenza dei Consigli di guerra e dei Consigli sommari di bordo, per i quali restano ferme le disposizioni in vigore.

Art. 7.

Per gli atti di esecuzione, relativi a sentenze pronunciate dai Tribunali militari di guerra soppressi o comunque disciolti, è competente il Tribunale militare territoriale del Regno, designato, di volta in volta, dal Tribunale supremo militare, salvo che con provvedimento avente valore di legge sia altrimenti disposto.

Il Tribunale supremo militare può provvedere nei modi indicati nel comma precedente anche relativamente alla esecuzione di sentenze pronunciate dai Tribunali militari non disciolti dell'Africa Orientale Italiana, quando il condannato non si trovi più nel territorio dell'Africa Orientale Italiana, o quando, comunque, ricorrano particolari motivi di convenienza.

Art. 8.

Le cancellerie dei Tribunali di guerra presso le unità operanti non tengono il registro campione. Esse provvedono soltanto alla compilazione della parcella o nota delle spese ripetibili a norma dell'art. 194 della tariffa penale, approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701; a presentarla, per il *visto,* al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 197 della tariffa stessa, e a farla rendere esecutiva dal presidente a' termini del successivo art. 198.

Alla iscrizione delle note o parcelle anzidette sul registro campione e all'appuramento dei relativi articoli di credito provvede la cancelleria del Tribunale supremo militare (Ufficio dei tribunali di guerra soppressi), alla quale le cancellerie dei Tribunali di guerra devono inviare gli atti processuali e le relative parcelle esecutive man mano che gli atti stessi devono archiviarsi.

Alla cancelleria del Tribunale supremo militare compete la ventesima parte delle somme recuperate, in applicazione del R. decreto 20 aprile n. 699, assoggettata alla riduzione del doppio 12 %.

Art. 9.

In caso di omissione della parcella da parte delle cancellerie dei Tribunali di guerra, provvede la cancelleria del Tribunale supremo militare, demandandosi al Regio avvocato militare presso l'Ufficio dei tribunali di guerra soppressi le attribuzioni di cui agli articoli 197 e 198 della tariffa penale per la esecutorietà del titolo.

Allo stesso magistrato militare sono demandate tutte le altre attribuzioni che le vigenti disposizioni sul servizio del campione penale riservano al pubblico ministero presso i Tribunali militari territoriali.

Art. 10.

I Tribunali di guerra presso le unità operanti in Africa settentrionale osservano il disposto dell'art. 8, ma devono inviare gli atti processuali e le relative parcelle esecutive al Tribunale militare territoriale coloniale di Tripoli, la cancelleria del quale provvede alla iscrizione nel campione penale e al relativo appuramento.

Art. 11.

Le disposizioni dell'art. 8 non si applicano al Tribunale di guerra di Rodi, la cancelleria del quale, per il servizio del campione penale, si atterrà alle norme vigenti presso il Tribunale penale esistente in detto Possedimento.

Art. 12.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 29 giugno 1941-XIX

MUSSOLINI

(2609)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 2 giugno 1941-XIX.

Circoscrizione giudiziaria del territorio dell'ex Regno di Jugoslavia, occupato dalle Forze armate italiane.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visti gli articoli 15, 17 e 18, del testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Visto il Nostro bando del 17 maggio 1941-XIX, concernente l'ordinamento amministrativo e giudiziario del territorio dell'ex Regno di Jugoslavia occupato dalle Forze armate italiane;

Ordina:

Art. 1.

Relativamente al territorio dell'ex Regno di Jugoslavia, occupato dalle Forze armate italiane e confinante con le provincie di Fiume e di Lubiana, è devoluta alla Sezione di Corte d'appello di Fiume la competenza in materia civile, commerciale e penale, già spettante, secondo le leggi ivi vigenti, alla Corte d'appello di Zagabria.

Art. 2.

Nei casi preveduti dall'articolo precedente, la Sezione giudica con l'intervento di tre componenti, compreso il presidente.

Art. 3.

Il presidente della Sezione, per necessità di servizio, ha facoltà di chiamare a far parte della Corte un giudice del Tribunale di Sussak per i giudizi devoluti alla competenza della Corte medesima a' termini dell'art. 1.

Art. 4.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso è altresì affisso negli albi comunali del territorio dell'ex Regno di Jugoslavia occupato dalle Forze armate italiane e confinante con le provincie di Fiume e di Lubiana.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 2 giugno 1941-XIX

MUSSOLINI

(2619)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 29 giugno 1941-XIX.

Esercizio dei poteri civili nel territorio di Kossovo, Dibrano e Struga.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto suindicato;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Ordina :

Art. 1.

Nei territori del Kossovo, Dibrano e Struga, già appartenenti all'ex Regno di Jugoslavia e occupati dalle Forze armate italiane, tutti i poteri civili, che, a' sensi della legge di guerra, spettano all'autorità militare occupante, sono devoluti al Governo albanese.

Art. 2.

Il presente bando entra in vigore dalla data della sua pubblicazione mediante affissione, in luogo visibile al pubblico, presso la sede dell'Alto commissariato di Kossovo, Dibrano e Struga.

Il presente bando è altresì inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia e in quella del Regno d'Albania.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 29 giugno 1941-XIX

MUSSOLINI

(2620)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Lecce.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 76 del 21 marzo 1939-XVIII della provincia di Lecce, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale;

Vista la deliberazione 29 marzo c. a. dell'assemblea generale straordinaria dei partecipanti dell'Ente anzidetto, col quale sono state apportate modifiche all'art. 4 dello statuto;

Visto il decreto Ministeriale 2 giugno 1941-XIX che ha approvato le modifiche allo statuto dell'Ente;

Decreta:

A parziale modifica del decreto Ministeriale 2 giugno 1941-XIX, è revocata l'approvazione dell'aggiunta di un nuovo comma (quinto) all'art. 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Lecce, relativo alla riammissione dei soci che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2614)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Gorizia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1940-XVIII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 73 del 9 marzo 1940 della provincia di Gorizia, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Gorizia;

Vista la deliberazione 29 maggio 1941-XIX dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Gorizia, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Gorizia, è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2586)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Zara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Zara;

Vista la deliberazione 31 marzo c. a. dell'assemblea generale straordinaria dei partecipanti dell'Ente anzidetto, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Zara, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Zara è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2585)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 giugno 1941-XIX - N. 142

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,51
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,53	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,6680	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	38,91	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,6045
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7670
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	169,40	—
Stati Uniti America (Dollaro) nom.	—	19 —
Svezia (Corona)	4,5290	4,53
Svizzera (Franco)	441 —	441 —
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	78,05
Id. 3,50% (1902)	74,625
Id. 3,00% Lordo	53,225
Id. 5,00% (1935)	95,775
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,95
Id. Id. 5,00% (1936)	97,20
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,75
Buoni novennali 4 % - scadenza 15 febbraio 1943	97,575
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	97,275
Id. Id. 5% - Id. 1944	99,025
Id. Id. 5% - Id. 1949	99,70
Id. Id. 5% - Id. 1950	99,75

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI UDINE

I signori Forlì Adolfo e Vittorio fu Vittorio, proprietari della Società in accomandita semplice « Società esercizio segherie », con sede in Basiliano (Udine), compresa nell'elenco *C* relativo alle ditte ebraiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 16 novembre 1939, pag. 5277, con atto 4 maggio 1941-XIX, n. 4899/3139 a rogito notaio dott. Giusto Bronzin di Mortegliano, hanno ceduto le carature sociali di loro proprietà ai signori Bachner Teresa, Lazzarovich Elsa e Vernari Carlo, di razza ariana.

(2588)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Soppressione di alcuni Consorzi stradali in provincia di Salerno

Con R. decreto 28 aprile 1941, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1941, al registro 11, foglio 32, sono stati soppressi i Consorzi stradali Serracapilli - Acqua dei Pioppi, Serracapilli - Telegro, Prato - S. Miele, Bosco - Filì e Bosco - Prebenda, in provincia di Salerno, e ne sono state trasferite le funzioni al Consorzio di bonifica in destra del Sele.

(2589)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « Beato Simone Fidati » di Cascia, in liquidazione, con sede in Cascia (Perugia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 agosto 1936-XIV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « Beato Simone Fidati » di Cascia, con sede nel comune di Cascia (Perugia), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 23 giugno 1939-XVII, con il quale il rag. Dario Morelli è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Luigi Contenti è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « Beato Simone Fidati » di Cascia, avente sede nel comune di Cascia (Perugia), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del rag. Dario Morelli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2616)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Situazione al 31 dicembre 1939-XVIII della Cassa depositi e prestiti

ATTIVO

Voce		Importo
1. Numerario in cassa	L.	5.453.938,15
2. Conti correnti col Tesoro dello Stato — fruttifero	»	21.731.291.629,04
2. Conti correnti col Tesoro dello Stato — infruttifero	»	446.239.991,97
3. Titoli:		
— di proprietà della Cassa	»	5.614.202.742,64
— di pertinenza dei Fondi di riserva	»	1.290.300.700,44
4. Partecipazioni a Consorzi e Istituti vari	»	274.000.000 —
5. Conto corrente con l'Istituto per la ricostruzione industriale per l'ammortamento del capitale già in compartecipazione	»	48.000.000 —
6. Anticipazioni ad Amministrazioni pubbliche	»	2.012,204.598,56
7. Prestiti a Enti vari	»	8.081,619.451,54
8. Interessi da riscuotere — su titoli di proprietà della Cassa	»	128.526.824,60
8. Interessi da riscuotere — su prestiti a Enti vari	»	273.371.421,91
8. Interessi da riscuotere — su titoli di pertinenza dei Fondi di riserva	»	34.289.513,36
8. Interessi da riscuotere — per partecipazione a Consorzi e Istituti vari	»	15.001.763,10
9. Immobili (Palazzo sede della Cassa, di pertinenza dei fondi di riserva)	»	4.093.717,85
10. Quadri od oggetti d'arte	»	15.654,50
11. Mobili	»	1 —
12. Ordini di riscossione da introitare	»	690.083,456,75
13. Crediti varii — verso depositanti per tassa di custodia	»	616.739,24
13. Crediti varii — » » per diritto di polizza	»	213.132,82
13. Crediti varii — verso la Direzione generale del Debito pubblico per anticipo pagamento cedole isolate	»	7.843,40
13. Crediti varii — diversi	»	9.805.594,43
14. Quota del fondo di garanzia del Consorzio sovvenzioni su valori industriali di pertinenza della Cassa depositi e prestiti	»	42.978.319,49
15. Gestioni diverse: titoli di rendita — conto capitale	»	509.370.115,57
15. Gestioni diverse: titoli di rendita — conto degli interessi da riscuotere	»	11.500.722,19
	»	41.223.190.872,55
16. Effetti pubblici in deposito presso — l'Amministrazione centrale	»	791.671.007,95
16. Effetti pubblici in deposito presso — le Intendenze di finanza	»	1.930.004.361,18
		43.944.866.241,68

PASSIVO

Voce		Importo
1. Tesoro dello Stato – conto dei pagamenti presso le Sezioni di R. Tesoreria provinciale	L.	382.159.140,20
2. Depositi in numerario	»	697.033.633,15
3. Mutui da somministrare	»	795.480.122,03
4. Buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti	»	153.766.000 —
5. Conti correnti — col Ministero delle comunicazioni per il servizio dei conti correnti e assegni postali	»	2.426.809.010,57
5. Conti correnti — con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde di cui al R. D. L. 2 giugno 1927-V, n. 945	»	554.949,71
5. Conti correnti — con la Banca d'Italia	»	20.000.000 —
5. Conti correnti — vari	»	282.853.604,74
6. Interessi da pagare — su depositi in numerario	»	54.071.611,47
6. Interessi da pagare — su depositi in effetti pubblici	»	24.879.826,94
7. Mandati inestinti	»	678.361.749,83
8. Debiti varii — per spese di amministrazione impegnate e da pagare	»	365.452,21
8. Debiti varii — per imposta di ricchezza mobile dovuta all'Erario	»	4.298.491,79
8. Debiti varii — per utili netti dovuti al Tesoro dello Stato e alla Cassa di colonizzazione dell'Agro romano	»	47.653.100,70
8. Debiti varii — per titoli diversi	»	1.520.852.970,22
9. Contabilità speciali — conti correnti con la gestione del risparmio postale e con le altre gestioni aventi rendiconto proprio	»	32.192.768.890,50
10. Fondi di riserva ordinari	»	1.336.357.141,84
11. Riserva speciale per eventuali oneri a carico della quota del fondo di garanzia del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, di pertinenza della Cassa depositi e prestiti	»	42.978.319,49
12. Gestioni diverse — consistenza patrimoniale	»	561.943.857,07
	»	41.223.190.872,55
13. Debito verso i depositanti di effetti pubblici	»	2.721.675.369,13
	L.	43.944.863.241,08

Situazione al 31 dicembre 1939-XVIII della gestione delle Casse di risparmio postali.

ATTIVO

1. Ministero delle comunicazioni — conto corrente infruttifero		L.	137.617.658,09
2. Cassa depositi e prestiti — conto corrente		»	31.977.619.660,05
3. Conto corrente col Tesoro dello Stato per la liquidazione dei crediti di cittadini italiani verso le ex Casse risparmio postali di Vienna		»	28.313.279,78
4. Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai correntisti del risparmio postale		»	1.294.344,07
5. Id. — interessi da riscuotere		»	812.736,75
6. Debitori diversi		»	8.000 —
7. Mobili		»	1 —
8. Fondo di riserva	titoli di rendita	»	439.138.402,07
	interessi da riscuotere	»	10.807.447,24
	costo del palazzo sede delle Casse di risparmio postali	»	5.703.325,54
		L.	32.601.314.854,59

PASSIVO

1. Depositanti	per depositi del risparmio	nominativi	L.	7.842.748.720,54
		al portatore	»	288.125.649,58
	per depositi giudiziari		»	114.126.614,74
2. Buoni postali fruttiferi			»	23.765.616.824,60
3. Creditori diversi			»	1.975.329,11
4. Imposta di ricchezza mobile			»	30.018.899,08
5. Addizionale sulla imposta di ricchezza mobile			»	600.439,28
6. Spese di amministrazione buoni postali impegnate e da pagare			»	4.077.045,91
7. Utili da versare al Tesoro dello Stato			»	69.692.560,04
8. Fondo di riserva (compresa la quota di utili dell'esercizio)				484.332.771,71
			L.	32.601.314.854,59

Situazione al 31 dicembre 1939-XVIII del Servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni.

ATTIVO

1. Titoli di rendita — valore d'inventario	L.	5.646.561,14
2. Interessi attivi da riscuotere	»	147.371 —
3. Cassa depositi e prestiti — debito in conto corrente	»	565.308,43
	L.	6.359.240,57

PASSIVO

1. Annualità d'affrancazioni	L.	5.557.525,10
2. Depositi d'affrancazioni	»	219.883,86
3. Interessi passivi da pagare	»	571.003,66
4. Debitori e creditori diversi	»	10.827,95
	L.	6.359.240,57

Situazione al 31 dicembre 1939-XVIII del Fondo per il servizio del prestito della Croce Rossa Italiana.

ATTIVO

1. Titoli di rendita	capitale	L.	8.916.100 —
	interessi da riscuotere	»	158.022,25
2. Cassa depositi e prestiti — debito in conto corrente		»	536.018,72
		L.	9.610.140,97

PASSIVO

1. Premi e rimborsi sorteggiati e non reclamati	L.	7.679.134,95
2. Avanzo di gestione	»	1.931.006,02
	L.	9.610.140,97

Situazione al 31 dicembre 1939-XVIII della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

ATTIVO

1. Annualità o delegazioni da scadere:		
delegazioni da scadere, a garanzia dei prestiti in cartelle ordinarie 4 per cento	L.	132.755.829 —
annualità da scadere, a garanzia del prestito in cartelle speciali 3,75 per cento « Roma » passate a carico del Tesoro dello Stato	»	162.632.192 —
delegazioni da scadere, a garanzia dei prestiti in cartelle ordinarie 3,75 per cento	»	99.985.759,74
delegazioni da scadere a garanzia del nuovo prestito in cartelle ordinarie 4,50 per cento	»	500.277.448,09
Erario dello Stato — quote d'annualità da scadere	»	12.745,65
2. Cassa depositi e prestiti — conti correnti: fruttifero	»	7.000.000 —
infruttifero	»	10.155.959,94
3. Mutuatari — conto delegazioni relative ai mutui in cartelle ordinarie 4 per cento — somme da versare	»	221.781,23
4. Titoli di pertinenza del fondo di riserva della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:		
valore capitale dei titoli vigenti	»	44.390.552,45
interessi rimasti da riscuotere	»	1.124.501,35
5. Tesoro dello Stato — conto corrente per il servizio del prestito 3,75 per cento speciale (ex Roma) a carico del bilancio dello Stato	»	7.284,52
6. Credito verso Case bancarie estere	»	25.045,09
7. Diritti di bollo sui titoli in deposito presso il Tesoriere centrale del Regno rappresentanti cartelle di credito comunale e provinciale	»	29.096 —
8. Cartelle ordinarie 4 per cento da alienare:		
capitale nominale delle cartelle emesse a favore della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, non alienate	»	2.439.400 —
interessi rimasti da riscuotere sulle cartelle come sopra emesse a favore della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, non alienate	»	48.788 —
9. Mobili	»	1 —
	L.	961.106.384,06

PASSIVO

1. Capitale ordinario vigente in:		
cartelle ordinarie 4 per cento	L.	101.664.400 —
cartelle speciali 3,75 per cento « Roma »	»	103.771.000 —
cartelle ordinarie 3,75 per cento	»	68.662.000 —
cartelle ordinarie 4,50 per cento	»	198.094.000 —
2. Interessi attivi e provvigioni da maturare comprese:		
nelle delegazioni od a carico dello Stato sui prestiti in cartelle ordinarie 4 per cento	»	31.091.747,28
nelle annualità del prestito in cartelle speciali 3,75 per cento « Roma »	»	58.861.085,80
nelle delegazioni dei prestiti in cartelle ordinarie 3,75 per cento	»	31.324.196,04
nelle delegazioni del nuovo prestito in cartelle ordinarie 4,50 per cento	»	302.184.488 —
3. Competenze da pagare su:		
cartelle ordinarie 4 per cento	»	7.028.836 —
cartelle speciali 3,75 per cento « Roma »	»	696.134,40
cartelle ordinarie 3,75 per cento	»	4.405.056,25
cartelle ordinarie 4,50 per cento	»	5.536.977,50
4. Somme da erogare ricavate dalla emissione delle cartelle ordinarie 4 per cento	»	323.829,68
5. Mutuatari — conto delegazioni relative ai mutui in cartelle ordinarie 4 per cento — somme anticipate su delegazioni da scadere	»	124.619,42
6. Erario dello Stato — imposta di ricchezza mobile compresa nelle delegazioni di prestiti in cartelle	»	12.919,40
7. Mutuatari — interessi da rimborsare sui mutui non interamente somministrati	»	34.784,02
8. Creditori diversi	»	[illegible],85
9. Erario dello Stato — imposta di ricchezza mobile sugli utili — rimanenza da versare	»	154.050,79
10. Spese di amministrazione da pagare	»	13.706,23
11. Erario dello Stato — quote d'annualità a suo carico accantonate	»	11.570,09
12. Diritti di bollo dovuti su titoli in deposito presso il Tesoriere centrale del Regno rappresentanti cartelle di credito comunale e provinciale	»	29,026 —
	L.	914.080,656,34
13. Fondo di riserva	»	47.025.727,72
	L.	961.106.384,06

Situazione al 31 dicembre 1939-XVIII di valori dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

ATTIVO

Voce		Importo
1. Titoli di rendita { valore d'inventario	L.	3.731.386.230,39
1. Titoli di rendita { interessi da riscuotere	»	69.098.599,23
2. Cassa depositi e prestiti — debito in conto corrente	»	11.524.877,49
	L.	3.862.009.707,11

PASSIVO

Voce		Importo
1. Ammontare della parte di patrimonio dell'Istituto affidata alla Cassa depositi e prestiti	L.	3.862.009.707,11
	L.	3.862.009.707,11

Situazione al 31 dicembre 1939-XVIII degli Istituti di previdenza ferroviari.

ATTIVO

Voce		Importo
1. *Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:*		
Titoli { capitale	L.	649.650.781,59
Titoli { interessi da riscuotere	»	14.720.076,68
Credito verso la Società delle strade ferrate meridionali	»	2.637.699,58
Credito verso la Società delle strade ferrate mediterranee	»	10.477.087,25
Mutui concessi all'azienda « Case economiche dei ferrovieri »	»	260.414.805,67
Mutui concessi dal Ministero delle comunicazioni alle cooperative edilizie ferroviarie	»	141.377.517,44
Fondi somministrati alle cooperative fra il personale ferroviario per la costruzione di case economiche e popolari	»	1.428.162,39
Mutui contro cessione del quinto dello stipendio dei ferrovieri	»	145.119.029,09
Mutuo all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la costruzione della sede del Dopolavoro ferroviario in Roma	»	7.564.632,47
Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti	»	43.980.145,13
2. *Fondi speciali.*		
Titoli { capitale	»	161.050.289,67
Titoli { interessi da riscuotere	»	4.170.937,81
Mutui per costruzioni edilizie ferroviarie	»	25.272.991,09
Conti correnti con la Cassa depositi e prestiti	»	6.335.123,28
	L.	1.448.199.279,14

PASSIVO

Voce		Importo
1. *Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:*		
Patrimonio	L.	1.251.369.937,29
2. *Fondi speciali:*		
Patrimonio	»	196.829.341,85
	L.	1.448.199.279,14

Situazione al 31 dicembre 1939-XVIII del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

ATTIVO

Voce		Importo
1. Numerario in cassa	L.	201.400,66
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	840.792.063,79
3. Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	104.438.601,37
4. Conto corrente della Cassa depositi e prestiti per mutui direttamente concessi ad enti ai sensi del R.D.L. 13 giugno 1926-IV, n. 1064 (capitale)	»	592.978.389,82
5. Conto corrente per mutuo all'Istituto nazionale case impiegati statali ai sensi del R.D. 3 agosto 1928-VI, n. 2000 (capitale)	»	1.558.025.74
6. Capitale vigente dei prestiti a provincie e a comuni ceduti al Monte pensioni insegnanti elementari dalla Cassa depositi e prestiti	»	63.084.188,63
7. Titoli di Stato	»	704.180.963,63
8. Titoli garantiti dallo Stato	»	143.436.240 —
9. Contributi da riscuotere	»	2.843.932,21
10. Ritenuta 2 per cento sulle pensioni maturate, da introitare	»	2.482.007,72
11. Interessi rimasti da riscuotere { sui titoli di Stato	»	17.391.001 —
11. Interessi rimasti da riscuotere { sui titoli garantiti dallo Stato	»	3.173.055,92
11. Interessi rimasti da riscuotere { sui prestiti concessi agli Enti vari ai sensi del R.D.L. 13 giugno 1926-IV, n. 1064	»	26.666.661,42
12. Mobili	»	1 —
13. Ordini di riscossione da introitare	»	17.662.811,52
14. Ministero educazione nazionale — interessi e quote di spese d'amministrazione a suo carico pel servizio delle pensioni del cessato regime austro-ungarico	»	46.878 —
15. Quote di pensioni e indennità e riserve matematiche a carico di Enti	»	35.109.356,64
16. Crediti diversi	»	10.275.659,88
	L.	2.571.321.289 —

PASSIVO

Voce		Importo
1. Tesoro dello Stato — pagamenti effettuati dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	104.362.906,19
2. Conto corrente fruttifero con la Cassa di previdenza impiegati enti locali	»	14.427.583,72
3. Versamenti volontari e relativi interessi	»	4.959.599,72
4. Contributi versati anticipatamente od oltre il dovuto	»	1.484.033,46
5. Assegni vitalizi conferiti dal Monte pensioni insegnanti elementari, da corrispondere	»	35.890.863,86
6. Quote di pensioni, di indennità e riserve matematiche passive da pagare	»	33.327.417,55
7. Ritenuta 2 per cento sulle pensioni maturate, da versare	»	2.482.007,72
8. Indennità conferite dal Monte pensioni insegnanti elementari, da pagare	»	618.551,63
9. Mandati inestinti	»	23.820.866.74
10. Spese d'amministrazione impegnate e da pagare	»	536.622,37
11. Imposta di ricchezza mobile, addizionale, complementare e tassa di bollo dovute all'Erario	»	11.283.645,78
12. Debiti diversi	»	89.508,75
13. Patrimonio netto	»	2.338.032.141,46
	L.	2.571.321.289 —

Situazione al 31 dicembre 1939-XVIII dell'Istituto nazionale « Margherita di Savoia » per gli orfani degli insegnanti elementari.

ATTIVO

Voce		Importo
1. Numerario in cassa	L.	12.286,06
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	1.522.227,58
3. Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	3.239.567,04
4. Titoli di Stato	»	7.183.062,68
5. Capitale vigente dei prestiti a provincie e a comuni ceduti all'Istituto nazionale « Margherita di Savoia » per gli orfani degli insegnanti elementari dalla Cassa depositi e prestiti	»	146.424,32
6. Contributi da riscuotere	»	1.384.532,68
7. Interessi rimasti da riscuotere sui titoli di Stato	»	167.395,95
8. Immobili — edificio convitto Fano	»	5.365.870,76
9. Ordini di riscossione da introitare	»	15.845,71
10. Crediti diversi	»	5.090 —
	L.	19.042.302,77

PASSIVO

Voce		Importo
1. Tesoro dello Stato — pagamenti effettuati dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	3.229.131,91
2. Contributi versati anticipatamente o erroneamente	»	37.981,82
3. Mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale « Margherita di Savoia » per gli orfani degli insegnanti elementari	»	89.793,14
4. Mandati inestinti	»	637.223,38
5. Debiti diversi	»	41.073,09
6. Patrimonio netto	»	15.007.109,43
	L.	19.042.302,77

Situazione al 31 dicembre 1939-XVIII della Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari.

ATTIVO

Voce		Importo
1. Numerario in cassa	L.	43.045,84
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	194.358.837,24
3. Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	30.035.131,24
4. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui ad Enti ai sensi del R. D. L. 13 giugno 1926-IV, n. 1064	»	161.029.872 —
5. Capitale vigente dei prestiti a comuni e a provincie ceduti alla Cassa di previdenza sanitari dalla Cassa depositi e prestiti	»	25.015.308,15
6. Titoli di Stato	»	138.850.692,39
7. Titoli garantiti dallo Stato	»	24.608.825 —
8. Contributi da riscuotere	»	5.271.918,88
9. Sussidio governativo	»	125.000 —
10. Interessi da riscuotere — sui titoli di Stato	»	3.460.782,50
10. Interessi da riscuotere — sui titoli garantiti dallo Stato	»	501.283,14
10. Interessi da riscuotere — sul conto corrente mutui ad Enti	»	7.376.769,01
11. Mobili	»	1 —
12. Ordini di riscossione da introitare	»	5.022.990,31
13. Quote di pensioni e indennità a carico di Enti	»	159.118,55
14. Credito verso le Sezioni di R. Tesoreria provinciale, per somme versate in meno	»	1.868,30
15. Crediti diversi	»	24.634,03
16. Ritenuta 2 per cento sulle pensioni maturate da introitare	»	[illegible]
	L.	595.886.077.58

PASSIVO

1. Tesoro dello Stato - pagamenti effettuati dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	29.972.523,92
2. Conto corrente con il Banco di Sicilia	»	—
3. Versamenti volontari	»	611.769,66
4. Contributi versati anticipatamente od oltre il dovuto	»	155.577,22
5. Assegni vitalizi conferiti dalla Cassa di previdenza sanitari da pagare	»	5.597.787,91
6. Imposta di ricchezza mobile, addizionale, complementare e tassa di bollo, da versare all'Erario	»	3.544.860,08
7. Ritenuta 2 per cento sulle pensioni da versare	»	—
8. Indennità da pagare	»	23.616,04
9. Mandati inestinti	»	5.050.706,01
10. Spese d'amministrazione impegnate e da pagare	»	58.367,60
11. Debito verso le Sezioni di R. Tesoreria provinciale, per somme versate in più	»	—
12. Debiti diversi	»	144.355,85
13. Patrimonio netto	»	550.726.513,29
	L.	595.886.077,58

Situazione al 31 dicembre 1939-XVIII della Cassa di previdenza del personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza (stralcio).

ATTIVO

1. Numerario in cassa	L.	1.815,25
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	2.721.570,85
3. Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	304.348,93
4. Titoli di Stato	»	8.664.802,44
5. Titoli garantiti dallo Stato	»	782.400 —
6. Capitale vigente dei prestiti ceduti alla Cassa di previdenza personale catastale dalla Cassa depositi e prestiti	»	650.593,09
7. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui direttamente concessi ad Enti ai sensi del decreto-legge 13 giugno 1926-IV, n. 1064	»	321.187,72
8. Interessi da riscuotere: sul conto corrente mutui ad Enti diversi	»	14.613,82
sui titoli di Stato	»	225.617.50
sui titoli garantiti dallo Stato	»	15.2[illegible],50
9. Mobili	»	1 —
10. Ordini di riscossione da introitare	»	73.848,82
11. Crediti diversi	»	5.60
	L.	13.776.076,42

PASSIVO

1. Tesoro dello Stato - pagamenti effettuati dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	272.144,48
2. Indennità da pagare	»	319.617,93
3. Mandati inestinti	»	62.007,60
4. Spese d'amministrazione impegnate e da pagare	»	3.426,56
5. Debito per ritenute a garanzia di lavori	»	43.706,92
6. Debiti diversi	»	58,56
7. Patrimonio netto	»	13.075.114,37
	L.	13.776.076,42

Situazione al 31 dicembre 1939-XVIII della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali.

ATTIVO

1. Numerario in cassa	L.	304.307,24
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	667.490.308,19
3. Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	27.335.226,91
4. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui direttamente concessi ad Enti ai sensi del decreto-legge 13 giugno 1926-IV, n. 1064 (capitale)	»	300.206.914,04
5. Conto corrente fruttifero col Monte Pensioni per gli insegnanti elementari	»	14.427.583,72
6. Capitale vigente dei prestiti a comuni ed a provincie ceduti alla Cassa di previdenza impiegati enti locali dalla Cassa depositi e prestiti	»	24.822.503,75
7. Titoli di Stato	»	280.151.852,89
8. Titoli garantiti dallo Stato	»	64.718.950 —
9. Contributi da riscuotere	»	8.128.510,40
10. Interessi da riscuotere: sui titoli di Stato	»	7.279.328,75
sui titoli garantiti dallo Stato	»	1.679.753,75
sul conto corrente per mutui direttamente concessi ad Enti (R. D. L. 13 giugno 1926-IV, n. 1064)	»	13.509.953,56
12. Mobili	»	1 —
13. Ordini di riscossione da introitare	»	8.034.366,83
13. Quote di pensioni e indennità e riserve matematiche a carico di altri Enti	»	514.275,10
14. Credito verso le Sezioni di R. Tesoreria provinciale per somme versate in meno	»	140.789,31
15. Crediti diversi	»	20.359,81
	L.	1.418.764.985,25

PASSIVO

1. Tesoro dello Stato – pagamenti effettuati dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	22.668.488,12
2. Versamenti volontari	»	835.236,60
3. Contributi versati anticipatamente od oltre il dovuto	»	275.476,04
4. Assegni vitalizi conferiti dalla Cassa di previdenza	»	6.728.883,42
5. Indennità da pagare	»	202.183,92
6. Mandati inestinti	»	8.482.334,59
7. Spese d'amministrazione impegnate da pagare	»	79.625,18
8. Imposte di ricchezza mobile, addizionale, complementare e bollo da versare all'Erario	»	2.311.556,22
9. Patrimonio netto	»	1.377.181.201,26
	L.	1.418.764.985,25

Situazione al 31 dicembre 1939-XVIII della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali.

ATTIVO

1. Numerario in cassa	L.	2.955.452,86
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	741.845.917,22
3. Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	24.616.041,49
4. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui direttamente concessi ad Enti ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926-IV, n. 1064 (capitale)	»	224.462.635,14
5. Conto corrente fruttifero con l'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato e loro superstiti	»	7.025.549,45
6. Capitale vigente dei prestiti a comuni e a provincie ceduti alla Cassa previdenza salariati enti locali dalla Cassa depositi e prestiti	»	14.633.559,66
7. Titoli di Stato	»	184.027.867,83
8. Titoli garantiti dallo Stato	»	75.834.950 —
9. Contributi da riscuotere	»	5.790.364,45
10. Interessi da riscuotere: sui titoli di Stato	»	4.753.931,25
sui titoli garantiti dallo Stato	»	2.027.932,50
sul conto corrente per mutui direttamente concessi ad Enti	»	9.970.515,60
11. Mobili	»	1 —
12. Ordini di riscossione da introitare	»	6.893.321,26
13. Quote di pensione e d'indennità e riserve matematiche a carico di Enti	»	119.079,80
14. Credito verso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale per somme versate in meno	»	40.778,74
15. Crediti diversi	»	—
	L.	1.304.997.898,25

PASSIVO

1. Tesoro dello Stato – pagamenti effettuati dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	15.213.309,25
2. Versamenti volontari	»	694.690,25
3. Contributi versati anticipatamente od oltre il dovuto	»	232.187,49
4. Assegni vitalizi conferiti	»	1.798.919,75
5. Indennità da pagare	»	531.637,35
6. Mandati inestinti	»	5.673.465,57
7. Spese d'amministrazione impegnate e da pagare	»	90.512,06
8. Imposte di ricchezza mobile, addizionale, complementare e tassa di bollo da versare all'Erario	»	799.659,72
9. Debiti diversi	»	166.929,69
10. Patrimonio netto	»	1.279.796.587,12
	L.	1.304.997.898,25

Situazione al 31 dicembre 1939-XVIII della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari.

ATTIVO

1. Numerario in cassa	L.	22.293,32
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	10.840.203,76
3. Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	3.517.107,73
4. Titoli di Stato	»	27.641.208,87
5. Titoli garantiti dallo Stato	»	1.429.200 —
6. Capitale vigente dei prestiti a comuni e a provincie ceduti alla Cassa previdenza ufficiali gudiziari dalla Cassa depositi e prestiti	»	1.699.213,05
7. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui concessi direttamente ad Enti ai sensi del D. L. 13 giugno 1926-IV, n. 1064 (capitale)	»	15.334.185,83
8. Contributi da riscuotere	»	189.375,62
9. Quote d'integrazione delle riserve matematiche dovute dal Ministero della giustizia	»	108.113,03
10. Interessi da riscuotere: sui titoli di Stato	»	711.367,50
sui titoli garantiti dallo Stato	»	27.677,75
sul conto corrente per mutui direttamente concessi ad Enti	»	696.834,02
11. Mobili	»	1 —
12. Ordini di riscossione da introitare	»	403.310,68
13. Crediti verso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale, per somme versate in meno	»	6.420 —
	L.	62.626.523,06

PASSIVO

1. Tesoro dello Stato - pagamenti effettuati dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	8,183,326,02
2. Versamenti volontari	»	150.812,63
3. Capitali riservati (art. 14 regolamento 12 luglio 1934-XII, n. 2312)	»	57.848,66
4. Contributi da versare all'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato	»	93.541,45
5. Assegni vitalizi conferiti dalla Cassa di previdenza ufficiali giudiziari	»	1.258.499,66
6. Indennità da pagare	»	23.622,77
7. Mandati inestinti	»	577.287,80
8. Spese d'amministrazione impegnate e da pagare	»	40.164,70
9. Imposte di ricchezza mobile, addizionale, complementare e tassa di bollo da versare all'Erario	»	501.831,77
10. Debiti diversi	»	38.578,28
11. Patrimonio netto	»	56.701.009,32
	L.	62.626.523,06

Situazione al 31 dicembre 1939-XVIII dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.

ATTIVO

1. Numerario in cassa	L.	339.943,18
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	49.829.945,92
3. Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	21.475.092,73
4. Titoli di Stato — Rendita 5 %	»	138.897.809,83
4. Titoli di Stato — Rendita 3,50 %	»	182.466,20
4. Titoli di Stato — Obbligazioni Red. 4,75 %	»	3.450.000 —
5. Mutui concessi all'Istituto nazionale fascista per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato (capitale)	»	392.839,17
6. Mutui ad altri Enti (capitale)	»	80.558.609,16
7. Mobili	»	1 —
8. Interessi da riscuotere — su titoli di Stato	»	3.629.695 —
8. Interessi da riscuotere — sui mutui a Enti diversi	»	8.070.478,59
9. Crediti diversi	»	214.798 —
10. Ordini di riscossione da introitare	»	3.485.388,26
11. Contributi da riscuotere	»	93.541,45
	L.	303.220.608,49

PASSIVO

1. Tesoro dello Stato - pagamenti delle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	21.218.422,08
2. Mandati inestinti	»	4.171.660,64
3. Rate di assegni da pagare	»	1.480.707,16
4. Assegni Cassa sovvenzioni da pagare	»	238.175,36
5. Rate borse di studio da pagare	»	129.550 —
6. Rette e spese accessorie da pagare	»	34.130 —
7. Concorsi di assistenza sanitaria e cure marine e montane da pagare	»	593.960 —
8. Spese d'amministrazione impegnate, da pagare	»	27.412,47
9. Debiti diversi	»	164.654,41
10. Debito verso la Cassa di Previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali	»	7.025.549,45
11. Patrimonio netto	»	271.131.386,92
	L.	306.220.608,49

(2618)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.